

STATUTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' trasformata la Società Consortile a Responsabilità Limitata "AGROMED" in una Società a Responsabilità Limitata denominata "AGROMED S.r.l. Società Benefit", in forma abbreviata "AGROMED S.r.l. SB" ai sensi degli artt. 2463, 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341 del Codice Civile e dei commi dal 376 al 384 dell'art. 1 della Legge 28 Dicembre 2015 n. 208 ed allegati.

Conseguentemente alla trasformazione la Società a Responsabilità Limitata denominata "AGROMED S.r.l. Società Benefit" subentra nella posizione della Società Consortile a.r.l. "AGROMED" in tutti i diritti ed oneri così come in ogni contratto e rapporto, con autorizzazione al subentro in ogni diritto, onere, contratto, in ogni e qualsivoglia titolarità e rapporto di qualsiasi genere, senza limitazioni od eccezioni e ad ogni effetto.

Art. 2 - SEDE LEGALE

La società ha sede legale in Taranto.

Art. 3 - DURATA

La durata della società è stabilita dalla data della sua costituzione fino al 31 Dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 - OGGETTO E SCOPO

Lo scopo ultimo della società è quello di perseguire, attraverso una prospera attività economica, nel contempo benefici economici e più finalità di beneficio comune che possano ricadere sulla comunità nella quale essa opera.

In qualità di Società Benefit la società intende perseguire una o più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile, trasparente nei confronti delle persone, comunità, territori ed ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.

Costituisce oggetto principale della società la realizzazione e gestione del progetto di investimento c.d. «Progetto AGROMED», rilevante dal punto di vista occupazionale, che prevede la realizzazione di una unità produttiva coerente con il Piano Nazionale «Impresa 4.0», giusta quanto disposto con la delibera CIPE del 20 dicembre 2019 n. 87 (recante Modifiche alla delibera CIPE n. 155/2000 «Progetto AGROMED». Fondo ex articolo 19 del decreto legislativo n. 96/1993), pubblicata nella GURI n. 89 del 3.4.2020.

Nello specifico il progetto di investimento da realizzarsi nell'ex sito produttivo del Gruppo Miroglio, localizzato in zona industriale di Castellaneta, Taranto, ha come obiettivo principale la realizzazione di una unità produttiva coerente con il Piano Nazionale «Impresa 4.0» per lo svolgimento delle attività:

Allegato "A"

al n. 4.430

di Repertorio e

al n. 3.685

di Raccolta

i. di logistica, ivi compreso lo stoccaggio di cereali e leguminose;

ii. di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli (in prevalenza uva da tavola, mandorle, fragole, agrumi ed ortaggi);

iii. di lavorazione e trasformazione dei prodotti di IV gamma (ortofrutta fresca, lavata, confezionata e pronta al consumo).

La società si occuperà di compiere tutti gli atti e le attività necessari per la realizzazione del predetto progetto e quindi in via esemplificativa per l'attivazione e il completamento di tutte le procedure tecnico-amministrative e la progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per favorire l'avvio e la piena operatività del "progetto Agromed" coerente con gli obiettivi d Agenda 2030 e in particolare con l'Obiettivo 9, nonché in linea con la predetta delibera CIPE e con il Contratto istituzionale di sviluppo di Taranto firmato il 30 dicembre 2015 e con i protocolli di intesa stipulati con INVITALIA.

La società dopo avere realizzato il progetto Agromed si occuperà di gestire l'unità produttiva aziendale costituita dallo stabilimento industriale, dai beni strumentali, da dipendenti e dalle attività di impresa alla stessa afferenti, presupposte e collegate; segnatamente la società gestirà direttamente e/o indirettamente (per esempio attraverso affitti di rami aziendali, o stipula di contratti di rete e/o altre forme di collaborazione aziendale) le attività di logistica, di lavorazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli e dei prodotti di IV gamma aziendale, nonché le attività collegate.

Con la realizzazione del Progetto Agromed la società si propone di conseguire anche i seguenti obiettivi:

1) incrementare il livello di redditività del comparto agroalimentare della Provincia di Taranto, mediante l'utilizzo delle reti trasportistiche intermodali connesse al porto di Taranto, incentivando la promozione e lo sviluppo delle stesse e le attività delle strutture logistiche;

2) valorizzare le produzioni tipiche e tipizzanti del territorio di riferimento particolarmente per il comparto agroalimentare;

3) incrementare il livello di occupazione diretta e indotta;

4) colmare i costi connessi alla carenza di piattaforme adeguate di stoccaggio, prima lavorazione e commercializzazione delle produzioni agroalimentari dell'area;

5) valorizzare il livello di produzione e reddito lordo delle aziende del comparto agroalimentare e dei servizi connessi;

6) innalzare il livello tecnologico per il settore agroalimentare;

7) colmare il gap di distanza, causa di riduzione del reddito potenziale, tra produttori dell'area e consumatori finali;

8) garantire l'accesso diretto, ottenendo economie di costi di distribuzione e commercializzazione, con i segmenti finali

della catena di distribuzione nazionale ed estera e con i principali buyers nazionali e internazionali.

Inoltre, la società si propone di attuare le seguenti attività di beneficio comune:

9) promuovere e diffondere modelli economici basati sui canoni dell'"Economia Civile", della sostenibilità ambientale e sociale;

10) promuovere e sostenere iniziative volte a favorire lo sviluppo di competenze sul territorio sulle tematiche della Responsabilità Sociale, della sostenibilità ambientale, dell'Economia Civile, del BES (Benessere Equo e Sostenibile), delle Società Benefit, attraverso la promozione di percorsi di formazione, ricerca e di studio in collaborazione con le Università, Fondazioni, Associazioni, Centri di cultura e formazione locali e nazionali che si occupano di queste tematiche;

11) promuovere e sostenere iniziative volte a:

- favorire l'aumento del benessere sociale del territorio;
- aumentare la capacità dei giovani di generare iniziative imprenditoriali;
- favorire la nascita di luoghi di "incubazione" finalizzati al supporto dei giovani del territorio per la nascita di nuove imprese, socialmente ed ambientalmente sostenibili;
- favorire l'aumento della capacità dei giovani di incontrare la comunità finanziaria o una rete di altri imprenditori;
- offrire un luogo di scambio reciproco e di incontro tra giovani studenti (futuri potenziali professionisti) e realtà aziendali;
- offrire un luogo di scambio ed incontro per imprenditori o manager perché possano innovare o cambiare la propria impresa in un'ottica di responsabilità sociale ed ambientale;

12) farsi promotore e collaborare con le realtà del III settore, fondazioni, imprese presenti sul territorio di un cambiamento culturale incentrato sui principi di un'economia socialmente ed ambientalmente sostenibile, del bene comune e della sussidiarietà circolare.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà altresì:

- a)** compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali, nonché investimenti finanziari di impiego a breve e medio termine del capitale disponibile;
- b)** richiedere finanziamenti, contributi e provvidenze regionali, nazionali e comunitarie;
- c)** avvalersi anche del personale e delle strutture dei soci, previo accordo con i soci medesimi;
- d)** realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

La Società potrà compiere, inoltre, ogni altra attività collegata o affine a quelle indicate nonché tutti gli atti ed ogni altra operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, commer-

ziale e simili, occorrente per il perseguimento del proprio oggetto sociale. Potrà, infine, prestare fideiussioni, avalli, ipoteche e altre garanzie personali e reali.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in Euro 75.000,00 (settanta-cinquemila/00), suddiviso in quote ai sensi di legge.

Con deliberazione dell'Assemblea, il capitale sociale potrà essere aumentato mediante sottoscrizione di nuove quote che dovranno essere offerte in opzione ai soci in proporzione alle quote possedute, salva l'ipotesi di cui all'art. 6 delle presenti norme statutarie. La Società potrà esercitare i diritti consentiti dalla legge nei confronti dei soci morosi.

Art. 6 - NUOVI SOCI

In ragione delle finalità perseguite, possono essere ammessi nuovi soci secondo le modalità ed i requisiti previsti nel regolamento di cui al successivo articolo 23.

All'uopo, l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale potrà decidere, con il consenso unanime di tutti i soci, di attuarlo mediante offerta delle quote di nuova emissione a terzi.

Art. 7 - ORGANI DELLA SOCIETÀ

Gli organi della Società sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore unico;
- c) Il Presidente (laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione);
- d) Il Collegio sindacale.

Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

La volontà sociale si forma e si manifesta nell'Assemblea dei soci regolarmente convocata e costituita ai sensi del successivo art. 12. La volontà sociale, manifestata in conformità allo Statuto e alle disposizioni di legge, ha effetto nei confronti di tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo facoltà di recesso a norma dell'art. 25, 1° comma, delle presenti norme statutarie.

L'Assemblea della società:

- a) discute ed approva il bilancio di previsione;
- b) discute ed approva il bilancio d'esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e con l'osservanza delle norme di cui al libro quinto, titolo V, sezione IX del Codice Civile;
- c) determina gli indirizzi generali di politica societaria per il conseguimento dello scopo;
- d) nomina i membri del Consiglio di amministrazione ovvero l'Amministratore Unico e del Collegio sindacale con le modalità di cui ai successivi artt. 14 e 18;
- e) delibera su ogni questione relativa alla gestione della società sottoposta al suo esame dagli amministratori;
- f) determina, nei termini nei limiti delle leggi dei regola-

menti vigenti:

- 1) l'ammontare delle indennità spettanti ai componenti del Collegio sindacale;
- 2) l'ammontare dell'indennità spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero all'Amministratore Unico e agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
- 3) il trattamento di missione e le indennità dovute all'Amministratore delegato, se nominato;
- g) delibera sulla responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci e del Direttore;
- h) determina, in sede di approvazione del bilancio di cui al terzo comma lettera a) del presente articolo, l'ammontare dei contributi dovuti dai soci ai sensi del successivo art.21 lettera b).

L'Assemblea dovrà essere convocata almeno due volte l'anno: entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio successivo entro centoventi giorni ovvero, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio di esercizio di cui al terzo comma lettera b) del presente articolo.

L'Assemblea delibera altresì sulle modificazioni dello Statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sulle I altre materie alla stessa riservate dalla legge.

L'Assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la maggioranza del capitale sociale presente. Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dell'art. 2479, secondo comma, del Codice Civile, l'assemblea in seconda convocazione delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Art. 9 - CONVOCAZIONE

L'Assemblea dovrà essere convocata dal Presidente del Consiglio di amministrazione ovvero dall'Amministratore Unico con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché delle materie da trattare. L'adunanza potrà aver luogo in sede diversa da quella sociale, purché in Italia. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione che, in ogni caso, non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima convocazione. L'avviso di convocazione può essere redatto su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e dovrà essere spedito ai soci con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata o con telegramma o con altri mezzi comunque idonei a dar prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. In ogni caso, l'Assemblea s'intenderà regolarmente costituita qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti tutti i componenti il Consiglio di ammini-

strazione ovvero l'Amministratore Unico e il Collegio sindacale.

Art. 10 - DIRITTO DI INTERVENTO E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio interviene in Assemblea in persona del rappresentante legale pro-tempore ovvero di altro soggetto comunque da lui delegato. In ipotesi di impedimento, ciascun socio potrà farsi rappresentare, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, da altro socio il quale in ogni caso non potrà essere portatore che di una sola delega. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 11 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Amministratore Unico, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente ove nominato o, ove non sia stato nominato, dal Consigliere o dal rappresentante più anziano d'età. Il Presidente è assistito dal Direttore che fungerà da Segretario dell'Assemblea; in caso di assenza o impedimento del Direttore, il Segretario sarà nominato dall'Assemblea tra gli intervenuti o tra i dipendenti della società. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Art. 12 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale, in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Art. 13 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Art. 14 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri ovvero da un Amministratore Unico.

I membri del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico sono nominati dall'Assemblea.

L'Organo amministrativo è nominato per la durata fissata dall'Assemblea sino ad un massimo di cinque esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato.

Fatto salvo il disposto dell'art. 2476 del codice civile, l'Assemblea può revocare il mandato agli Amministratori solo in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

I Consiglieri e l'Amministratore Unico possono essere riconfermati.

Se nel corso dell'esercizio vengono a cessare uno o più Ammi-

nistratori, il Presidente deve convocare l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Se viene a cessare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio a cura del Vice Presidente, se nominato, o a cura del Presidente del Collegio Sindacale.

I Consiglieri nominati in sostituzione dei cessati Amministratori cessano dall'ufficio insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

La disposizione di cui al comma precedente si applica in tutti i casi di sostituzione dei Consiglieri cessati dalla carica, per qualsiasi causa, nel corso del mandato.

Il Consiglio può delegare tutti i poteri di amministrazione e di rappresentanza che sono per legge delegabili sia al Presidente, sia ad uno o più amministratori delegati, sia ad un comitato esecutivo, determinando i limiti di delega e, per quest'ultimo, anche le modalità di funzionamento.

Le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore delegato non sono incompatibili.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di esperti con funzioni consultive per la trattazione di specifici argomenti.

Art. 15 - COMPETENZA E POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo amministrativo provvede alla ordinaria amministrazione della Società nei limiti di cui al presente Statuto, compiendo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale conformemente agli indirizzi espressi dall'Assemblea dei soci che ne esercita il controllo, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dalle presenti norme statutarie.

In particolare l'Organo amministrativo:

- a) stabilisce i criteri per la definizione della consistenza numerica del personale dipendente;
- b) nomina e/o revoca il Direttore e determina le indennità ad esso spettanti;
- c) determina l'entità del rimborso per le spese sostenute dai singoli soci per servizi resi dai medesimi a favore della Società;
- d) nomina il comitato esecutivo o i consiglieri delegati e ne determina l'eventuale compenso.

Art. 16 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Nel caso in cui la forma di amministrazione della Società sia collegiale, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza ed - in caso di urgenza - almeno tre giorni prima, mediante avviso da inviare a tutti gli Amministratori e Sindaci in carica con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le delibere vengono

prese a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi presiede.

I Consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (quorum deliberativo).

Qualora il Presidente o chi fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due Amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in audio o videoconferenza purché risultino garantite l'esatta identificazione della persona legittimata a presenziare nei luoghi audio video collegati, la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti, la possibilità di poter visionare e ricevere documentazione e di poterla trasmettere; dovranno, tuttavia, essere presenti almeno il Presidente della seduta ed il Segretario nel luogo di convocazione scelto per la riunione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri in carica e tutti i Sindaci.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dal vice Presidente Vicario, se nominato, ovvero ancora dall'Amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 17 - IL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Società viene nominato dall'Assemblea e scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. Rimane in carica per la stessa durata del Consiglio.

Si applicano anche per il Presidente le disposizioni di cui al precedente art. 14, 3° comma.

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza della Società, anche in giudizio; convoca, anche su richiesta di almeno due Consiglieri o di un Socio, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilisce l'ordine del giorno, provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri, presiede e regola lo svolgimento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

In caso di necessità o urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio salvo ratifica del Consiglio stesso che dovrà essere convocato entro e non oltre un mese dai provvedimenti adottati.

Il Presidente può autorizzare la partecipazione alle riunioni del Consiglio di esperti con funzioni consultive per la trattazione di specifici argomenti.

L'Assemblea può nominare un Vice Presidente con funzioni di Vicario. Egli sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o rinuncia; in quest'ultimo caso fino alla prima Assemblea.

Per la carica di vice Presidente non sono riconosciuti compen-

si aggiuntivi.

Gli stessi poteri riconosciuti al Presidente sono attribuiti all'Amministratore Unico qualora la Società opti per l'amministrazione monocratica.

La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano anche agli amministratori delegati, se nominati, nei limiti della delega loro attribuita.

Art. 18 - COLLEGIO SINDACALE

L'amministrazione della Società è controllata da un Collegio sindacale composto da tre membri effettivi e da due supplenti. I Sindaci sono nominati dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del proprio mandato.

I sindaci devono essere scelti a norma dell'art.2397, 2° comma del Codice Civile. Per tutta la durata del loro incarico i Sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco.

Il Collegio sindacale deve esercitare il controllo contabile della società e vigilare sulla osservanza dello Statuto e sulla legge.

I sindaci devono, inoltre:

- a) assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione nonché alle adunanze dell'Assemblea dei soci;
- b) procedere, almeno una volta ogni trimestre collegialmente e ogni qualvolta lo ritengano opportuno, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo sulla regolarità della gestione aziendale, verificandone la conformità allo Statuto e alla legge nonché alle deliberazioni dell'Assemblea. I fatti accertati, anche individualmente, all'esito delle ispezioni dovranno constare da apposito verbale;
- c) vigilare sulla regolare tenuta della contabilità sociale;
- d) esaminare i bilanci, riferendo in apposite relazioni le relative valutazioni.

Art. 19 - IL DIRETTORE

Il Direttore della Società è nominato dal Consiglio di amministrazione nell'ambito delle sue competenze.

Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi della Società dando esecuzione alle decisioni dell'Organo amministrativo; provvede alla assunzione del personale dipendente secondo i criteri adottati dall'Organo amministrativo; disciplina gli atti di gestione del personale e l'attribuzione dei trattamenti economici necessari; provvede alla amministrazione e gestione del rapporto di lavoro, adottando ogni relativo provvedimento, anche modificativo.

Allo stesso compete una indennità stabilita dall'Organo amministrativo a norma dell'art. 15 lettera b) delle presenti norme statutarie.

Art. 20 - PERSONALE

Per il suo funzionamento la Società si avvale di proprio personale da assumere con contratto di diritto privato. I rapporti con i dipendenti della Società verranno regolati in base alle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro prescelto dall'Organo amministrativo.

La Società potrà fare anche ricorso a consulenze, a collaborazioni coordinate e continuative, nonché ad assunzioni di personale a tempo determinato o parziale, secondo diverse modalità, in conformità alle disposizioni di legge.

La Società, inoltre, può ricorrere a prestazioni dei dipendenti dei Soci, nel rispetto delle normative vigenti per il Socio di appartenenza.

Art. 21 - ENTRATE

La Società provvede alle spese necessarie per il conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dalla erogazione dei servizi forniti dalla Società;
- b) contributi straordinari necessari per far fronte a spese aventi tale carattere, determinati dall'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo per la realizzazione di specifiche iniziative;
- c) eventuali contributi della Unione Europea, ministeriali, regionali e di altri Enti pubblici;
- d) eventuali altri contributi e finanziamenti derivanti da norme comunitarie.

Art. 22 - BILANCI

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio devono essere approvati dall'Assemblea entro i termini stabiliti dall'art.8, comma 4, delle presenti norme statutarie.

Art. 22 BIS - UTILI

Gli utili netti risultanti dal Bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale, verranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei Soci che tenga conto della qualifica di società benefit della società.

Art. 23 - REGOLAMENTO

Con delibera dell'Assemblea è approvato apposito Regolamento in cui sono definite le modalità di assolvimento dei compiti rientranti nello scopo sociale, nonché gli eventuali apporti e gli oneri che fanno carico ai singoli soci.

Art. 23 BIS - DISPOSIZIONI SULLE SOCIETÀ BENEFIT

La Società individua, secondo le modalità previste dalla Legge, il soggetto o i soggetti responsabili cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità, di beneficio comune di cui all'articolo 4 del presente Statuto.

Il soggetto responsabile è denominato Responsabile dell'Impatto.

La società redige annualmente, secondo le modalità previste dalla Legge, una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune, allegata al Bilancio, che include le informazioni previste per legge per tale relazione. La Relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della Società ed ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto dovesse ritenere utile ai fini della massimizzazione della trasparenza. La valutazione dell'Impatto, generata dal perseguimento delle finalità di beneficio comune, verrà effettuata sulla base dello standard di valutazione esterno internazionale B Impact Assessment (BIA).

Art. 24 - SERVIZI DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI

Il servizio di cassa è espletato da Istituto di credito regolarmente autorizzato e individuato dall'Organo amministrativo sulla base delle migliori condizioni applicabili e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 25 RECESSO ED ESCLUSIONE

Ogni socio può recedere dalla Società dandone comunicazione agli altri soci.

In caso di ritardo nell'adempimento agli obblighi societari stabiliti dalle norme statutarie e dal Regolamento di cui all'art.23, il socio può essere escluso dalla società con delibera dell'Assemblea dei soci, previa contestazione scritta da parte del Presidente al socio che entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione della stessa può far pervenire memorie a propria difesa.

Nel computo delle maggioranze non si tiene conto del socio da escludere.

Nei casi di recesso ed esclusione il socio receduto o escluso ha diritto ad ottenere unicamente il rimborso della propria partecipazione al valore nominale e dei versamenti da lui eventualmente fatti in conto futuro aumento capitale, dedotte eventuali perdite.

Art. 25 BIS - DIVIETO DI ALIENAZIONE DELLA QUOTA SOCIALE

È fatto divieto al socio di alienare a terzi la propria quota di partecipazione.

Art. 26 - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA'

La Società si scioglie di diritto nei casi previsti dalla Legge ovvero per effetto di una motivata deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Gli effetti dello scioglimento e la liquidazione sono disciplinati dalle norme in materia di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

Art. 27 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Le norme del presente Statuto possono essere modificate, anche su proposta dell'Organo amministrativo, con delibera dell'Assemblea.

Art. 28 - CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra i Soci o tra i Soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponibili

relativi al rapporto sociale, sarà risolta mediante arbitrato. Il collegio arbitrale sarà composto da tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale di Taranto. L'arbitrato si svolgerà con procedimento rituale ed il Collegio giudicherà secondo diritto, in applicazione degli articoli 806 e seguenti c.p.c. e si concluderà con il deposito del lodo al quale le parti attribuiscono efficacia e funzione di sentenza, con conseguente rinuncia alla competenza del giudice ordinario.

Art. 29 - RIUNIONI DEGLI ORGANI IN TELECONFERENZA o VIDEOCONFERENZA

Le riunioni degli organi collegiali, possono svolgersi per teleconferenza o videoconferenza purché sia consentito che tutti i partecipanti possano essere identificati e possano seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati.

Art. 30 - COMUNICAZIONI SOCIALI E CLAUSOLA DI RINVIO

L'indirizzo, il recapito telefax quello di posta elettronica dei Soci, degli Amministratori e dei Sindaci, per le comunicazioni ed i rapporti con la Società, sono quelli comunicati dagli stessi così come risultano dagli atti depositati presso la Società.

Se tali soggetti sono dotati di posta elettronica certificata le comunicazioni si riterranno validamente effettuate se eseguite a tale indirizzo.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme statutarie e dal regolamento di cui all'art. 23 che precede, valgono le norme previste dal Codice Civile per le società a responsabilità limitata, nonché le previsioni dettate dai commi dal 376 a 384 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 ed allegati.

Firmato: Cesareo Vincenzo

Antonella Ferrara Notaio

Vi è il sigillo